

R.G. 1/2020 Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento/ Liquidazione del Patrimonio



## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

### SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio proposta da LUCIANO PIANESE e da CAMMARATA ROMINA con l'abogado MARGUERITE COLETTE CIMPER e con l'ausilio del dott. Marco Colombo, professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14-ter e ss L. 27.1.2012 n. 3;

rilevata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 l. cit.;

letta la relazione del dott. Colombo ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. cit.;

ritenuta in particolare l'ammissibilità di un'istanza di regolazione della crisi congiuntamente formulata degli appartenenti al medesimo nucleo familiare, dovendosi solo avere cura di tenere distinte le masse attive e passive di ciascuno dei ricorrenti ai fini dell'attuazione del concorso tra i rispettivi creditori;

osservato che non sono stati evidenziati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale atteso che i debitori risiedono a Oggiona con Santo Stefano;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies L. 27.1.2012 n. 3,

ammette LUCIANO PIANESE e CAMMARATA ROMINA alla procedura di liquidazione del patrimonio;

nomina liquidatore il dott. Marco Colombo;



dispone che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione (così interpretandosi il riferimento normativo alla definitività del provvedimento di omologazione qui non previsto), non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la consegna al liquidatore ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresi:

- l'immobile catastalmente identificato al foglio 6, part. 4085, sub. 8 e sub. 5 del NCEU del Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA), oggetto della procedura esecutiva n. 269/2019 R.G. es. imm. del Tribunale di Busto Arsizio, invitando il Liquidatore a valutare l'opportunità di subentro nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 14-*novies*, comma 2 l. cit., e concedendo ai debitori termine di 60 giorni per la liberazione dell'immobile (termine ritenuto congruo per il reperimento di alloggio alternativo);

- le pensioni, gli emolumenti ovvero i proventi dell'attività lavorativa svolta dai ricorrenti, dedotto il complessivo importo di euro 1.400,00, individuato quale somma occorrente al mantenimento del nucleo familiare ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6, lett. b) l. cit.;

- l'autovettura di proprietà di LUCIANO PIANESE, in quanto (i) la stessa non costituisce un bene impignorabile; (ii) non presenta carattere di assoluta insostituibilità con mezzi di trasporto pubblico o con mezzi messi a disposizione da terzi per le esigenze lavorative; (iii) non è ammissibile l'istanza del terzo avente ad oggetto il versamento del controvalore in denaro del bene al fine di sottrarre quest'ultimo alla liquidazione; restando salve, sotto altro profilo, le tempistiche stabilite nell'ambito del Programma di liquidazione al fine di consentire al debitore di disporre di un tempo congruo per il reperimento di un'alternativa;

ordina la trascrizione del presente decreto presso i pubblici registri, a cura del Liquidatore, in relazione all'immobile sopra indicato;

dispone che il liquidatore, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*, provveda all'amministrazione e alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-*novies*;

dispone che il piano ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15, comma 7 l. cit. entro venti giorni;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.



La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14-*undecies*.

Busto Arsizio, 13/10/2020

Il Giudice

dott. Nicolò Grimaudo

